

**CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

L'anno 2008 il giorno 15 del mese di Dicembre presso la sede della Cassa Integrazione malattia ed infortuni per gli operai agricoli della provincia di Agrigento tra:

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di AGRIGENTO
Rappresentata da Piscopo Francesco, Vita Alessandro e Marco Vivona;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di AGRIGENTO
rappresentata da Gaspare Ciaccio , Giuseppe Campione;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di AGRIGENTO
rappresentata da Carmelo Travaglia, Giovanni Greco;

la FLAI - CGIL di AGRIGENTO rappresentata da Carmelo Di Franco;

la FAI - CISL di AGRIGENTO rappresentata da Stefano Iacono;

la UILA - UIL di AGRIGENTO rappresentata da Calogero Acquisto.

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI.**AGRIGENTO****SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto Provinciale di lavoro si applica alle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del CCNL vigente e delle altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 1 - RELAZIONI SINDACALI

L'Osservatorio Provinciale, costituito nell'arco di vigenza del precedente CPL, ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse al fine di:

- Monitoraggio del mercato del lavoro ed utilizzo di manodopera extracomunitaria;
- Definizione delle convenzioni;
- Confronto in riferimento alle politiche di sviluppo dell'agro-alimentare per gestire l'evoluzione delle trasformazioni in atto al fine di collocare qualità e tutela del lavoro al centro dell'impresa;
- Tracciabilità dei prodotti;
- Confronto su contenzioso e vertenze come procedura preventiva per evitare il ricorso alla magistratura;
- Monitoraggio violazione delle leggi e del contratto;
- Verifica semestrale del numero delle giornate dichiarate e dei lavoratori assunti come deterrente contro il lavoro nero – sommerso – illegale;
- Tutto quanto riportato dall'articolo 6 del CCNL vigente.

MERCATO DEL LAVORO**ART. 2 - ASSUNZIONE**

Le assunzioni degli OTD devono essere fatte:

1. Per fasi lavorative, così come definite dal precedente CPL, con garanzia di occupazione per tutta la durata delle stesse;
2. Per l'esecuzione di più lavori stagionali con garanzia minima di almeno 101 giornate;

Per le assunzioni e le riassunzioni degli OTD si concorda la stipula di un contratto scritto con l'assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, il cui modello, che viene allegato al CPL, deve individuare il profilo professionale, il trattamento economico, la durata e le fasi colturali, così come stabilite dai precedenti contratti provinciali di lavoro.

Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il ruolo delle OO.SS. firmatarie del presente contratto si svolge come previsto dall'art.20 del CCNL vigente.

ART. 3 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO

In materia di apprendistato il ruolo delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, si svolge come previsto dall'art. 15 del CCNL vigente.

ART. 4 - RIASSUNZIONE

I lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'anno precedente per almeno 51 giornate nella stessa azienda hanno diritto alla riassunzione previa richiesta scritta avanzata tramite le OO.SS. firmatarie del presente contratto; agli stessi dovrà essere garantito almeno lo stesso numero di giornate effettuate nell'anno precedente salvo cause di forza maggiore e dove permangono le stesse condizioni produttive. Nella riassunzione le priorità sono le seguenti: professionalità - anzianità di servizio - situazione di famiglia.

ART. 5 - CONVENZIONI

In materia di convenzioni il ruolo delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori si svolge come previsto dall'articolo 24 del CCNL vigente.

ART. 6 - LAVORATORI MIGRANTI

Ai lavoratori migranti, considerando tali quelli che svolgono le prestazioni lavorative nell'azienda che dista oltre i 40 Km dal comune di residenza, devono essere garantite le giornate che scaturiscono da accordo scritto in applicazione del presente CPL. In tale accordo, di volta in volta, sarà stabilito tra le parti che in presenza di particolari condizioni di lavoro, deve essere fornito vitto ed alloggio.

Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda con mezzi propri, sono a carico del datore di lavoro e pari al rimborso del prezzo del biglietto a.r. del mezzo pubblico giornalmente utilizzato, se compatibile.

Se il posto di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, ed il lavoratore utilizza il proprio automezzo, dovrà essere corrisposta una indennità pari ad un quinto del costo della benzina, per ogni chilometro percorso in a. e r.

ART. 7 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E NEO COMUNITARI

Le parti si debbono impegnare ad assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e al ruolo di controparte degli altri disoccupati.

In rapporto alla nazionalità di ogni lavoratore, e pertanto agli usi - costumi e religione, devono essere garantite soluzioni più adeguate in materia di orario, festività, ferie, accoglienza e servizi in genere.

Un monitoraggio degli effetti delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari, sarà periodicamente effettuato dall'Osservatorio provinciale.

ART. 8 - RACCOLTA DEL PRODOTTO ALLA PIANTA

Le aziende che effettuano la vendita dei prodotti sulla pianta, sono tenute a darne comunicazione all'INPS. L'osservatorio provinciale avrà anche il compito di monitorare gli adempimenti previsti per le aziende e vigilare sulla conformità dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI

Gli operai agricoli della provincia di Agrigento si classificano nelle seguenti aree professionali:



1° AREA

I lavoratori che hanno il coordinamento di altri lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia di concezione e di iniziativa e svolgono lavori richiedenti specifica specializzazione ed autonomia.

Livello 1:

- Ibridatore;
- Selezionatore;
- Conduttore-meccanico di macchine agricole complesse superiore a 200 HP;
- Innestatore
- Potatore artistico,
- Fattore;
- Conduttore di caldaie a vapore.

Livello 2:

- Capo Frantoiano;
- Addetto alla sorveglianza;
- Addetto agli impianti di serre e/o vigneti a tendone;
- Costruttore di muretti ed addetti alla manutenzione dei fabbricati rurali e degli impianti;
- Addetto alla manutenzione ed al funzionamento di impianti agricoli tecnicamente organizzati;
- Dosatore di trattamenti antiparassitari;
- Ortolano specializzato;
- Addetto a lavori in serra muniti di specifiche qualificazioni;
- Casaro;
- Giardiniere;
- Addetto alla ricezione;
- Addetto manutenzione edile specializzata;
- LIVELLO B del CCNL operai florovivaisti

2° AREA

Lavoratori senza autonomia di concezione e di iniziativa che svolgono mansioni polivalenti e richiedenti un periodo di pratica.

Livello 1:

- Addetto alla sistemazione di bancali da serra;
- Aiutante degli operai inquadrati nella 1° area livello 2;
- Addetto al trattamento di prodotti antiparassitari specializzati;
- Aiuto innestatore;

Livello 2:

- Cuoco in aziende agrituristiche
- Addetto all'irrigazione anticoccidica;
- Addetto alla lavorazione meccanica qualificata;
- Addetto al trattamento di antiparassitari;

- Addetto alla concimazione altamente qualificata;
- Aiutante di laboratorio;
- Addetto espurgo fossi, pozzi e canali;
- Addetto ai palmenti oleari e vinicoli;
- Addetto alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli,
- Addetto alla distribuzione e vendita dei prodotti aziendali;
- LIVELLO D CCNL operai florovivaisti;
- Addetto manutenzione edile qualificata;
- Cantiniere;

3° AREA:

Lavoratori generici addetti a lavori non richiedenti specifica preparazione professionale.

Livello 1:

- Abbattitore di alberi da legno industriale.
- Addetti all'impiantistica delle serre e dei tunnel senza responsabilità organizzativa
- Addetti alla irrigazione e manutenzione per gli impianti alimentati con tecniche all'avanguardia
- Aiuto cuoco in agriturismo
- Addetto alla potatura per colture praticate presso impianti sperimentali
- Dosatori e miscelatori di prodotti antiparassitari nocivi semplici
- Vivaisti addetti alle operazioni logistiche

Livello 2:

- Conduuttori di macchine agricole semplici
- Operai generici negli oleifici
- Trasporto di cose con mezzi meccanici
- Operai addetti alla concimazione meccanica semplice
- Operai addetti alla raccolta di prodotti agricoli in serra ed in pieno campo
- Manovale cantiniere
- Operaio addetto alla irrigazione che svolgono orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa
- Operai addetti alla vendemmia alla raccolta delle olive e della frutta secca
- Magazziniere;
- Addetti alle pulizie e riordino delle camere in aziende agrituristiche
- Addetto al servizio di sala in aziende agrituristiche
- Operai addetti alla cernita all'incarto e al confezionamento di prodotti destinati alla commercializzazione
- Addetto alla pulitura delle stalle, alla nutrizione degli animali, alla mungitura e alla pastorizia
- Addetto alla potatura manuale;
- Addetto manutenzione edile;
- Addetto alla consegna e ritiro di prodotti e/o documenti;

A. M.

Lu

M.

Livello 3 :

Si applica a tutti gli operai con le mansioni del 2° livello che per la prima volta trovano occupazione nelle aziende agricole per un lavoro svolto nel corso dei primi 8 mesi dalla assunzione.

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

Art. 10 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro viene fissato in 39 ore settimanali. Tale orario sarà distribuito in cinque giornate di lavoro, dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 48 minuti giornalieri. Oppure potrà essere distribuito in ore 6 e 30 minuti giornalieri dal lunedì al sabato. La scelta dell'articolazione in cinque o in sei giornate lavorative sarà operata tra le parti a livello aziendale o territoriale.

Art. 11 - RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in presenza di particolari esigenze aziendali, agli operai addetti al governo degli animali che dovessero lavorare la domenica, verrà concesso il riposo compensativo in altro giorno della settimana. Tale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

Art. 12 - PERMESSI PER CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA E RECUPERO SCOLASTICO

I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di addestramento professionale o di recupero scolastico con rapporto di lavoro OTD - OTI utilizzeranno il monte ore previsto dal CCNL. Gli stessi hanno l'obbligo di presentare all'azienda il certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente o dalla scuola.

Art. 13 - PERMESSI STRAORDINARI

Al lavoratore agricolo viene concesso dal datore di lavoro, un giorno di permesso in occasione della nascita di figli.
Ai donatori di sangue è concessa una giornata di permesso retribuito da usufruire secondo le modalità previste dalla legge n. 584 del 13 luglio 1967.

Art. 14 - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO NOTTURNO OPERAI AGRICOLI

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e per quanto demandato al CPL il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

Art. 15 - INTERRUZIONI - RECUPERI

Nel caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore, se l'evento avviene nelle prime tre ore il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione di qualifica, se l'evento avviene oltre le tre ore, al lavoratore spetterà l'intera retribuzione di qualifica. In questo caso se comandato resterà a disposizione dell'azienda fino alla fine del turno di lavoro. Nella eventualità di interruzione a causa di intemperie per gli OTI il recupero si effettuerà nel limite di un'ora giornaliera e dieci settimanali.

Art. 16 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

In fase di programmazione dell'attività agricola le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli OTI l'effettivo godimento degli istituti contrattuali (riposi - ferie - festività - riduzione orario).

Per garantire ciò le aziende potranno organizzare turni di lavoro di OTD integrandoli con gli OTI con accordi aziendali.

Art. 17 - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti concordano un aumento salariale pari al 6 % della paga in vigore come da tabella allegata e precisamente il 3 % a partire dal 01/01/2009 ed il 3 % a partire dal 01/01/2010,:

OTD - SALARIO PROVINCIALE LORDO a partire dal 01/01/2008					
Classificazione	Paga Base	III° Elemento	T.F.R.	Totale	
1° AREA - 1° LIVELLO	€ 45,07	€ 13,72	€ 3,89	€	€ 62,68
1° AREA - 2° LIVELLO	€ 43,11	€ 13,12	€ 3,72	€	€ 59,95
2° AREA - 1° LIVELLO	€ 41,64	€ 12,68	€ 3,59	€	€ 57,91
2° AREA - 2° LIVELLO	€ 39,44	€ 12,00	€ 3,40	€	€ 54,84
3° AREA - 1° LIVELLO	€ 38,43	€ 11,70	€ 3,31	€	€ 53,44
3° AREA - 2° LIVELLO	€ 34,40	€ 10,47	€ 2,97	€	€ 47,84
3° AREA - 3° LIVELLO	€ 26,12	€ 7,95	€ 2,25	€	€ 36,32

OTI - SALARIO PROVINCIALE LORDO a partire dal 01/01/2008			
Classificazione	Paga Base		
1° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.171,82		
1° AREA - 2° LIVELLO	€ 1.120,86		
2° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.082,64		
2° AREA - 2° LIVELLO	€ 1.025,44		
3° AREA - 1° LIVELLO	€ 999,18		
3° AREA - 2° LIVELLO	€ 894,40		
3° AREA - 3° LIVELLO	€ 679,12		

A partire dal 01/01/2009 sarà corrisposto un aumento salariale pari al 3% che determinerà i seguenti valori:

OTD - SALARIO PROVINCIALE LORDO a partire dal 01/01/2009					
Classificazione	Paga Base	III° Elemento	T.F.R.	TOTALE	
1° AREA - 1° LIVELLO	€ 46,42	€ 14,13	€ 4,01	€	€ 64,56
1° AREA - 2° LIVELLO	€ 44,40	€ 13,50	€ 3,83	€	€ 61,73
2° AREA - 1° LIVELLO	€ 42,89	€ 13,06	€ 3,70	€	€ 59,65
2° AREA - 2° LIVELLO	€ 40,62	€ 12,37	€ 3,51	€	€ 56,50
3° AREA - 1° LIVELLO	€ 39,58	€ 12,05	€ 3,42	€	€ 55,05
3° AREA - 2° LIVELLO	€ 35,43	€ 10,78	€ 3,06	€	€ 49,27
3° AREA - 3° LIVELLO	€ 26,90	€ 8,19	€ 2,32	€	€ 37,41

OTI - SALARIO PROVINCIALE LORDO a partire dal 01/01/2009			
Classificazione	Paga Base		
1° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.206,92		
1° AREA - 2° LIVELLO	€ 1.154,40		
2° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.115,14		
2° AREA - 2° LIVELLO	€ 1.056,20		
3° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.029,08		
3° AREA - 2° LIVELLO	€ 921,18		
3° AREA - 3° LIVELLO	€ 699,40		

A partire dal 01/01/2010 sarà corrisposto un ulteriore aumento salariale pari al 3% che determinerà i seguenti valori:

OTD - SALARIO PROVINCIALE LORDO a partire dal 01/01/2010				
Classificazione	Paga Base	III° Elemento	T.F.R.	TOTALE
1° AREA - 1° LIVELLO	€ 47,81	€ 14,55	€ 4,13	€ 66,49
1° AREA - 2° LIVELLO	€ 45,69	€ 13,91	€ 3,94	€ 63,54
2° AREA - 1° LIVELLO	€ 44,14	€ 13,44	€ 3,81	€ 61,39
2° AREA - 2° LIVELLO	€ 41,80	€ 12,72	€ 3,60	€ 58,12
3° AREA - 1° LIVELLO	€ 40,73	€ 12,40	€ 3,51	€ 56,64
3° AREA - 2° LIVELLO	€ 36,46	€ 11,10	€ 3,15	€ 50,71
3° AREA - 3° LIVELLO	€ 27,68	€ 8,43	€ 2,39	€ 38,50

OTI - SALARIO PROVINCIALE LORDO a partire dal 01/01/2010			
Classificazione	Paga Base		
1° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.243,06		
1° AREA - 2° LIVELLO	€ 1.187,94		
2° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.147,64		
2° AREA - 2° LIVELLO	€ 1.086,96		
3° AREA - 1° LIVELLO	€ 1.058,98		
3° AREA - 2° LIVELLO	€ 947,96		
3° AREA - 3° LIVELLO	€ 719,68		

Le parti concordano che per il periodo di carenza contrattuale a partire dal 01/10/2007 e fino all'01/12/2008, ai lavoratori - in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto - verrà automaticamente erogato con la retribuzione del mese di dicembre 2008 un importo "una tantum" pari a: 3 area 3 livello € 0.50 a giornata lavorativa; 3 area 2 livello € 1.00 a giornata lavorativa; 2 area 2 livello € 2,00 a giornata lavorativa; 2 area 1 livello € 2.50 a giornata lavorativa; 1 area 2 livello € 3.00 a giornata lavorativa; 1 area 1 livello € 3.50 a giornata lavorativa. I lavoratori che, alla data della sottoscrizione del presente contratto, hanno già chiuso il rapporto di lavoro hanno diritto - previa richiesta scritta - da presentare entro e non oltre il 1° trimestre 2009 allo stesso trattamento a titolo di una tantum, che verrà conguagliato conseguentemente entro l'emissione della busta paga del mese di marzo 2009.

Art. 18 - ATTREZZI ED UTENSILI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire mezzi ed attrezzature per la prestazione d'opera.

Art. 19 - OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la documentazione prevista dalle leggi in vigore. La corresponsione della paga degli OTI avverrà alla fine di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà corrisposto alla fine di ogni settimana o di ogni 15 giorni o di ogni fine mese.

Art. 20 - RIMBORSO SPESE

I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dall'azienda hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio - vitto - alloggio) previa presentazione dei documenti giustificativi.

Art. 21 - INDENNITA' CHILOMETRICHE

L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a KM 3 dal centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dalla azienda di intesa con le organizzazioni sindacali.

Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal primo comma, al lavoratore che si reca al lavoro con mezzi propri in aziende ubicate oltre 3 km dal centro abitato e fino a 10 Km, andata e ritorno, sarà erogata una indennità forfetaria giornaliera, per rimborso spese, di € 2,50. Percepiranno inoltre una indennità pari ad 1/5 del costo della benzina, per ogni KM percorso in andata e ritorno oltre i 10 KM.

Art. 22 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato al CCNL, le parti, concordano di programmare interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività ed a garantire la salvaguardia dell'ambiente. La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i centri pubblici (ASL Centri universitari ecc.); lo stato di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.

Le organizzazioni firmatarie del CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le ASL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.

Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di lavoratori a rischio.

Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività pesanti e disagiati:

- lavori inerenti l'impiego di fitofarmaci - preparazione e somministrazione anticrittogamici erbicidi insetticidi - lavori in serra - lavori con macchine agricole complesse pesanti - lavori con concimi corrosivi - lavori in acqua - puliture interne vasche da vino - lavori in silos - scasso a mano - trasporto e maneggio di pesi superiori a KG 15 - abbattimento di alberi con mezzi non meccanici - pulitura stalle e lavori in concimaia.

Per i lavori che presentano fattori di nocività pesanti e disagiati, si applica una riduzione di due ore e trenta minuti dell'orario di lavoro giornaliero a parità di retribuzione.

Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.

Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per l'effettuazione di formazione, informazione ed addestramento ai lavori sui problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRALEGEM.

Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio infortuni.

Art. 23 - RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

Nelle Aziende operanti nella Provincia di Agrigento che occupino operai agricoli, per un monte giornate inferiore a 150, per cui non è previsto dal CCNL l'elezione o designazione della RLS, si provvede alla nomina o elezione della RLS in ambito territoriale o di bacino nel numero almeno di uno per comune.

I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale verranno designati, mediante comunicazione a firma congiunta dalle Segreterie provinciali, alle OO.DD. firmatarie del presente contratto.

Le RLST restano in carica per tre anni salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS FAI - CISL FLAI - CGIL UILA - UIL.

Per la gestione del servizio fornito dai R.L.S.T. viene stabilita una contribuzione a carico delle Aziende pari a Euro 0,08 per ogni giornata di occupazione.

Tale contribuzione andrà a favore delle OO.SS per l'attività R.L.S.T. da loro designati.

La gestione dei R.L.S.T. è effettuata dal Comitato.

Il Comitato avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle aziende pari a € 0,08 per ogni giornata lavorativa; tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la struttura organizzativa messa a disposizione e per l'attività sostenuta dal Comitato.

Per la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA EXTRA LEGEM attraverso la convenzione INPS - OO.SS. - OO.PP.

Art. 24 - DELEGATO D'AZIENDA RSA - RSU.

Data la parcellizzazione delle aziende per controllare l'esatta applicazione dei contratti di lavoro, le Leggi sociali - previdenziali e sanitarie vengono individuati nell'ambito del territorio tre delegati (R.S.C.) rappresentanti sindacali comunali nominati dalle OO.SS. in rappresentanza delle Aziende che occupino meno di cinque operai agricoli.

Le assemblee sindacali possono essere richieste dalla RSA - RSU e dalle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.

Art. 25 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA.

Nei confronti degli iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto l'Azienda è tenuta dietro lettera o delega sottoscritta dal lavoratore ad operare la trattenuta per contributi sindacali all'1 % del salario lordo risultante dalla busta paga.

La lettera o delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul conto corrente bancario secondo le modalità che le OO. SS. Comunicheranno.

Art. 26 - ATTIVITA' BILATERALE.

Al fine di proseguire ed ampliare i compiti nel campo dell'erogazione delle indennità sanitarie, si propone l'integrazione del 20% all'indennità di legge, durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Tale integrazione sarà a carico della Cassa Extra Legem. Si propone, altresì, l'integrazione dell'indennità di malattia per i lavoratori apprendisti.

Art. 27 - CASSA EXTRA LEGEM.

In applicazione dell'articolo 59 del CCNL, allo scopo di garantire agli operai agricoli le indennità integrative e quelle di legge per malattia ed infortunio sul lavoro le parti concordano a decorrere dal 1° gennaio 2008:

- Un contributo pari a € 0,51 per ogni giornata di occupazione, comprensivo del contributo previsto dagli articoli 23 e 24 del presente CPL di cui € 0,31 a carico delle aziende e € 0,20 a carico dei lavoratori, da versare alla "CASSA INTEGRAZIONE MALATTIE ED INFORTUNI PER GLI OPERAI AGRICOLI".

Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione di prestazioni nonché quelle di funzionamento della cassa sono stabilite dalla convenzione INPS, dallo statuto e da appositi regolamenti facenti parte del presente contratto.

Le tabelle salariali devono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore anche quelle operate in applicazione della presente norma.

Art. 28 - CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE

Con riferimento all'articolo 81 del CCNL, a decorrere dal 1° gennaio 2008 i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare, a favore OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto, un contributo di assistenza contrattuale pari ad € 0,28 per ogni giornata di occupazione di cui € 0,20 a carico del datore di lavoro e € 0,08 a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.

Art 29 - FORMAZIONE CONTINUA

Si propone l'istituzione della formazione continua in collegamento con FOR AGRICOLI.

Art 30 - APPLICAZIONE CONTRATTO PER ASSUNZIONI CON PROLUNGAMENTO NELL'ANNO SUCCESSIVO

Per tale fattispecie, i livelli con le rispettive qualifiche degli operai, si adegueranno alle nuove tabelle di cui in allegato, ed in particolare si fa riferimento all'area 3 livello 2 ex livello 1.

Art. 31 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.

Il presente contratto decorre dal 01/01/2008 e scadrà il 31/12/2011.

Art. 32 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda al CCNL vigente.

UPA

COLDIRETTI

CIA

FAI - CISL

FLAI - CGIL

UILA - UIL

[Handwritten signature]
[Circular stamp: FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLA AGRIGENTO]

[Handwritten signature]
[Circular stamp: FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLA AGRIGENTO]

[Circular stamp: C.I.A. Agrigento Confederazione Italiana Agricoltori]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F. L. A. I.
C. G. I. L.
Federazione Lavoratori dell'Agroindustria
C.da Cimarra - 26100 Agrigento

Art. 30 bis

Le parti firmatarie intendono istituire, entro il 30/06/09, una commissione paritetica sindacale territoriale di conciliazione a cui e' demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che siano sottoposte ai sensi dell'art. 110 comma 2 cpc, cosi' come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 3/03/98 n° 80 e D.L. 29/10/98 n° 387.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]